

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 11 **del mese di** giugno  
**dell' anno** 2012 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Freda Sabrina	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Lusenti Carlo	Assessore
7) Marzocchi Teresa	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Peri Alfredo	Assessore
11) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta  
attesa l'assenza del Presidente

**Funge da Segretario l'Assessore** Muzzarelli Gian Carlo

**Oggetto:** TESTO UNICO DELLA DISCIPLINA ATTUATIVA DELL'ART. 26 DELLA L.R. 28/07/2004, N° 17 E SS.MM.II.,  
CHE DETTA "DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' GIORNALISTICHE  
PRESSO LA GIUNTA REGIONALE"

**Cod.documento** GPG/2012/797

**Num. Reg. Proposta: GPG/2012/797**

-----  
**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Premesso che con L. 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" sono state disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, che contempla anche le Regioni, stabilendo in particolare:

- all'art. 1: che sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dalle amministrazioni sopra citate, e volte a conseguire:
  - a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
  - b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
  - c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente;
- all'art. 6: che le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa, mentre quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico nonché analoghe strutture, spettando comunque ad ogni amministrazione definire nell'ambito del proprio ordinamento interno le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione, nonché le modalità del loro coordinamento;
- all'art. 9: che le amministrazioni possono dotarsi di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa e il cui personale è costituito da iscritti all'albo nazionale

dei giornalisti, già dipendenti dell'amministrazione o provenienti da altra amministrazione in posizione di comando o fuori ruolo, oppure esterni alla pubblica amministrazione, in possesso dei necessari titoli;

Visto l'art. 26 "Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche" della L.R. 28.7.2004, n. 17 e ss.mm.ii., recante "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'[articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40](#) in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione", con cui la Regione Emilia-Romagna, in attuazione della L. 150/2000:

- ha demandato alla Giunta regionale la definizione dell'organizzazione della struttura competente per le attività di informazione, ossia per le funzioni in materia di rapporti con il sistema dei mass-media, ferma restando la loro allocazione all'interno del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, riconoscendo viceversa autonomia, ai fini dell'organizzazione delle medesime attività, nell'ambito della Assemblea legislativa;
- ha previsto che la Giunta regionale, o l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa nel rispettivo ambito di competenza, disponga trattamento economico e specifiche attribuzioni del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta alle attività di informazione;
- ha disposto che al personale, iscritto all'Ordine dei giornalisti, che svolge le attività di informazione presso la struttura del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, ovvero presso l'analoga struttura organizzativa dell'Assemblea legislativa, sia applicato lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico (CNLG), fino a che non intervenga apposita disciplina contrattuale a livello nazionale per gli addetti agli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni;
- ha previsto che l'assegnazione del personale a tempo determinato al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale avvenga ai sensi dell'articolo 63 (già art. 46) dello Statuto regionale;
- ha demandato alla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, la definizione

della decorrenza della nuova disciplina, delle modalità applicative, della tabella di equiparazione delle qualifiche, del regime di incompatibilità, precisando altresì che al personale assegnato al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 6, 7, 8 e 9 [della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43](#) (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), secondo il testo all'epoca vigente;

- ha stabilito inoltre che:
  1. i posti corrispondenti alla posizione giuridica ricoperta al momento del passaggio al CNLG dai dipendenti con contratto a tempo indeterminato del CCNL "Regioni e Autonomie locali", anche assegnati successivamente alle strutture preposte, restano indisponibili nelle dotazioni organiche rispettivamente della Giunta e dell'Assemblea legislativa;
  2. la loro assegnazione ad altra funzione comporta l'ulteriore trasformazione del rapporto di lavoro che sarà regolato, nel rispetto della tabella di equiparazione, dai Contratti Collettivi nazionali di lavoro del comparto "Regioni - Autonomie Locali" e della relativa area della dirigenza, con il conseguente inserimento nel posto della dotazione organica lasciato indisponibile, fermo restando il diritto al mantenimento della retribuzione fissa e continuativa in essere, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali;

Viste le proprie deliberazioni, attuative del precitato articolo di legge regionale:

a) del 31 gennaio 2005, n. 126, recante "*Disposizioni in materia di attività giornalistiche in attuazione dell'art. 26 della L.r. 28 luglio 2004, n. 17*", che individua:

- le modalità applicative del CNLG, fissandone la decorrenza al 1° febbraio 2005;
- la tabella di equiparazione delle qualifiche;
- lo schema del contratto individuale di lavoro giornalistico e la disciplina delle nuove assunzioni;
- il trattamento del personale giornalistico in caso di assegnazione a diversa funzione;
- il regime delle incompatibilità;

- la previsione di un budget specifico di spesa per gli oneri relativi al personale del CNLG, nell'ambito di quello generale relativo agli oneri per la gestione delle risorse umane del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;

b) del 31 gennaio 2005, n. 127 recante *"Assunzione ex art.46 di personale con professionalità giornalistica"*, con cui si approva lo schema di contratto individuale di lavoro per l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 46 (oggi 63) dello Statuto regionale, con applicazione del CNLG, demandandone la sottoscrizione al dirigente responsabile del Servizio competente per materia, per i collaboratori con qualifica fino a Vice Capo Redattore, e al direttore generale competente in materia di personale per quelli relativi ai collaboratori con qualifica di Capo Redattore;

c) del 13 marzo 2006, n. 346 recante *"Riordino delle funzioni di informazione, stampa e comunicazione di competenza della giunta regionale. Riorganizzazione delle strutture e istituzione di una agenzia per le attività di informazione e stampa ai sensi della l.r. 6/2004"*, con cui è stata istituita, quale articolazione organizzativa interna al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, l'"Agenzia per le attività di informazione e ufficio stampa" (di seguito: Agenzia), con attivazione dalla nomina del relativo direttore e dalla contestuale assegnazione del personale, con fissazione di un budget di spesa per le risorse umane assegnate, oltre che di un tetto di spesa per incarichi professionali esterni;

d) del 17 maggio 2006, n. 677 con cui si è disposta l'assunzione, con contratto di lavoro a termine ai sensi dell'art.63 dello Statuto regionale e art. 26 della l.r. n.17/2004, del direttore dell'Agenzia, con specificazione dei compiti e delle responsabilità, delle cause di incompatibilità specifiche, del trattamento giuridico ed economico; nonché le deliberazioni recanti i relativi rinnovi di incarico, fino all'ultima del 27 dicembre 2011 n. 1997;

e) del 15 settembre 2008, n. 1467, recante *"Definizione di criteri generali per l'attribuzione del superminimo individuale ai giornalisti con contratto a tempo indeterminato dell'Agenzia informazione e ufficio stampa della Giunta"*;

Vista inoltre la propria deliberazione 19 dicembre 2011, n. 1929, recante *"Riorganizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta"* che, proseguendo il processo di

revisione organizzativa del Gabinetto del Presidente, ha modificato con decorrenza 1/1/2012 la denominazione dell'*Agenzia informazione e ufficio stampa della Giunta* in *Agenzia di informazione e comunicazione* e le relative competenze specifiche;

Vista la L. 3-2-1963 n. 69, recante "*Ordinamento della professione di giornalista*".

Visti altresì il CNLG 1°aprile 2009-31 marzo 2013 e i Contratti collettivi aziendali del personale giornalistico della Regione Emilia-Romagna sottoscritti il 28 ottobre 2005, il 31 ottobre 2006, il 1° aprile 2009 e il 9 maggio 2011, con i quali si è anche provveduto a conciliare la disciplina propria del rapporto di lavoro giornalistico con le caratteristiche del contesto organizzativo nel cui ambito lo stesso si estrinseca;

Dato atto che l'"*Agenzia di informazione e comunicazione*" costituisce:

a) Agenzia Operativa, priva di personalità giuridica, della Regione Emilia-Romagna, ai sensi e per gli effetti dell'art.43 della l.r. 24 marzo 2004, n. 6 e della delibera di Giunta regionale del 28 novembre 2005, n. 1914, ad oggetto "*Regolamentazione delle agenzie operative e delle agenzie di supporto tecnico e regolativo, in attuazione dell'articolo 43 della l.r. 6/2004*";

b) articolazione organizzativa del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, di cui all'art. 5 della l.r. 26 novembre 2001, n.43, per cui si applicano, per quanto riguarda il relativo personale, i principi e le disposizioni generali previsti per l'assegnazione e la gestione del personale presso le strutture speciali della Giunta regionale, ai sensi dell'allegato C della deliberazione n. 1929 del 19 dicembre 2011, ferme restando le specificità del rapporto di lavoro giornalistico;

c) un sistema a rete per il governo delle attività di informazione e ufficio a stampa, anche per garantire unitarietà dell'indirizzo politico-editoriale alla comunità professionale dei giornalisti;

Considerato che la disciplina in materia di gestione del rapporto di lavoro giornalistico nella Regione Emilia-Romagna è costituita da una serie di disposizioni, inserite in una pluralità di atti stratificatisi nel tempo, di cui molte (in particolare quelle di cui alla delibera di Giunta regionale n. 126/2005) sono relative alla fase di avvio anteriore all'istituzione della stessa Agenzia e alla nomina

del relativo direttore, per cui necessitano di aggiornamento;

Ritenuto opportuno procedere alla redazione di un testo unico della normativa interna regionale relativa all'applicazione dell'art. 26 della l.r. n. 17/2004, a fini di razionalizzazione della materia nonché di semplificazione, in un'ottica di superamento della frammentazione della disciplina e di aggiornamento complessivo della stessa;

Ritenuto inoltre necessario, nel redigere un testo organico, tenere conto delle seguenti peculiarità:

a) la disciplina della gestione del rapporto di lavoro giornalistico deve conciliare il rispetto dell'esercizio di tale professione con le esigenze del contesto organizzativo proprio di una Pubblica Amministrazione;

b) l'attività giornalistica viene esercitata in Regione Emilia-Romagna all'interno della struttura speciale di cui all'art. 5 del Legge regionale n. 43/2001, contraddistinta, per le modalità di acquisizione e gestione dei collaboratori, da norme derogatorie alla disciplina ordinaria. E' fatta salva la possibilità per le Agenzie e gli Istituti dotati di personalità giuridica di prevedere forme diverse di gestione nell'ambito della loro autonomia.

Ritenuto inoltre opportuno, a fini di semplificazione per gli operatori delle strutture di gestione del personale regionale:

a) cristallizzare nel presente atto anche quanto concordato con le rappresentanze sindacali in ordine alle modalità applicative presso la Regione Emilia-Romagna di alcuni istituti giuridici ed economici contemplati dal CNLG

b) precisare, nel rispetto delle disposizioni del CNLG, il sistema complessivo di relazioni sindacali per il personale giornalistico da osservare nel contesto della Regione Emilia-Romagna;

Consultato il Comitato di Redazione in più incontri di cui l'ultimo il 22 maggio 2012;

Dato atto che l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adotterà un atto di contenuto analogo al presente provvedimento per il personale assegnato alla struttura competente per l'attività di ufficio stampa dell'Assemblea legislativa;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore a "Sviluppo delle risorse umane e organizzazione, cooperazione allo sviluppo, progetto giovani, pari opportunità";

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare il testo unico della disciplina attuativa dell'art. 26 della l.r. 28.7.2004, n. 17 e ss.mm.ii., che detta "*Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche presso la Giunta regionale*", allegato al presente atto sotto lettera A, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che prima di procedere a modifiche della presente deliberazione per esigenze di adeguamento di istituti giuridici o economici, disciplinati dal CNLG, al contesto organizzativo della Regione Emilia-Romagna, si deve espletare apposita procedura di concertazione con i rappresentanti sindacali del personale giornalistico, come delineata nell'allegato. In tale ambito, al momento della cessazione degli effetti del Decreto 78/2010 sul contenimento della spesa del personale, l'Amministrazione rivaluterà le modalità applicative dell'istituto del superminimo di cui all'art. 10 dell'allegato A, tenuto conto di quanto in materia previsto dal CNLG;
3. di stabilire che le Agenzie e gli Istituti con autonomia giuridica possono provvedere autonomamente alla regolamentazione delle attività giornalistiche. Essi adotteranno provvedimenti organizzativi di carattere generale, da sottoporre all'approvazione della Giunta, coerenti con quanto disposto nel presente atto. Per quanto riguarda le Relazioni sindacali faranno riferimento alla Sezione 4 di cui all'Allegato A
4. A parziale rettifica di quanto disposto nella Delibera 1783/2011, Allegato B, nella sezione riferita alle modalità applicative dell'art.9 comma 1, il paragrafo "Per il personale con contratto di lavoro giornalistico, a decorrere dal 01/01/2011 sarà prevista la maturazione solo giuridica e non economica degli scatti, con applicazione, fino al 31/12/2013 dello stesso meccanismo di pagamento/trattenuta previsto per le progressioni economiche. Al medesimo personale non potranno essere riconosciuti aumenti discendenti dalla contrattazione nazionale dei giornalisti con decorrenza dal 01/01/2011, ivi comprese le somme definite a titolo di vacanza

contrattuale, se non nella misura eventualmente riconosciuta ai dipendenti del comparto con decorrenza dal 01/01/2011" è sostituito dal seguente: "Per il personale con contratto di lavoro giornalistico, a decorrere dal 01/01/2011 sarà prevista la maturazione solo giuridica e non economica degli scatti, con applicazione, fino al 31/12/2013 dello stesso meccanismo di pagamento/trattenuta previsto per le progressioni economiche. Al medesimo personale non potranno essere riconosciuti aumenti discendenti dalla contrattazione nazionale dei giornalisti con decorrenza dal 01/01/2011, se non nella misura eventualmente riconosciuta ai dipendenti del comparto con decorrenza dal 01/01/2011. Per quanto riguarda l'indennità di vacanza contrattuale, essa sarà riconosciuta in riferimento al biennio economico 2011 - 2013 (Contratto economico 13 luglio 2011 con validità 01/04/2011 - 31/03/2013), con base di calcolo la retribuzione tabellare definita, al giugno 2010, dal CNLG 23 marzo 2009, incrementata dell'importo di contingenza. L'importo riconosciuto a partire dal 01/07/2011 è pari allo 0,60% della base di calcolo, e cresce al 1% della base di calcolo a partire dal 01/10/2011."

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

**TESTO UNICO DELLA DISCIPLINA ATTUATIVA DELL'ART. 26 DELLA  
L.R. 28/07/2004, N° 17 E SS.MM.II., CHE DETTA "DISPOSIZIONI  
PARTICOLARI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' GIORNALISTICHE  
PRESSO LA GIUNTA REGIONALE"**

<b><u>SEZIONE</u></b>	<b><u>1.</u></b>
<b><u>AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....</u></b>	<b><u>11</u></b>
<u>Articolo 1. Natura giuridica e finalità.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 2. Ambito di intervento.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 3. La funzione di programmazione e coordinamento.</u>	
<u>Forme di indirizzo e controllo sull'attività dell'Agenzia</u>	<u>12</u>
<b><u>SEZIONE</u></b>	<b><u>2.</u></b>
<b><u>DIRETTORE.....</u></b>	<b><u>12</u></b>
<u>Articolo 4. Ruolo e funzioni del Direttore.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 5. Trattamento giuridico ed economico del</u>	
<u>Direttore.....</u>	<u>13</u>
<b><u>SEZIONE</u></b>	<b><u>3.</u></b>
<b><u>PERSONALE DELL'AGENZIA.....</u></b>	<b><u>14</u></b>
<u>Articolo 6. Acquisizione del personale.....</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 7. Tabella di equiparazione .....</u>	<u>15</u>
<u>Articolo 8. Dotazione di lavoro.....</u>	<u>15</u>
<u>Articolo 9. Trattamento economico del personale .....</u>	<u>16</u>
<u>Articolo 10. Superminimo individuale.....</u>	<u>17</u>
<u>Articolo 11. Incarichi e progressioni di carriera.....</u>	<u>18</u>
<u>Articolo 12. Trattamento giuridico .....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 14. Incompatibilità.....</u>	<u>24</u>
<u>Articolo 15. Assegnazione ad altra funzione non</u>	
<u>giornalistica.....</u>	<u>25</u>
<u>Articolo 16. Responsabilità disciplinare .....</u>	<u>25</u>

<b><u>SEZIONE</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>RELAZIONI SINDACALI.....</u></b>	<b><u>27</u></b>
<u>Articolo 17. Comitato di redazione.....</u>	<u>27</u>
<u>Articolo 18. Garanzie sindacali.....</u>	<u>27</u>
<u>Articolo 19. Contrattazione aziendale.....</u>	<u>28</u>
<u>Articolo 20. Rappresentante per la sicurezza.....</u>	<u>29</u>
<u>Articolo 21. Personale amministrativo.....</u>	<u>30</u>
<b><u>SEZIONE</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO.....</u></b>	<b><u>30</u></b>
<u>Articolo 22. Budget per il personale dell'Agencia.....</u>	<u>30</u>
<u>Articolo 23. Incarichi professionali esterni.....</u>	<u>32</u>
<u>Articolo 24. Servizi e forniture.....</u>	<u>32</u>
<u>SEZIONE 6. Schema contratto individuale di lavoro</u>	
<u>giornalistico.....</u>	<u>33</u>

SEZIONE 1.  
AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

**Articolo 1. Natura giuridica e finalità**

L' "Agenzia di informazione e comunicazione", istituita ai sensi dell'art.43, comma 3 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 e art.5, comma 2 della L.R. 26 novembre 2001, n.43, si configura come struttura speciale in quanto articolazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

Ai sensi dell'art.43, comma 1, della citata L.R. 6/2004 è da considerarsi agenzia operativa in quanto agisce nel rispetto degli indirizzi politico-editoriali concordati con il Presidente della Giunta regionale, in qualità di editore, per il tramite del Capo di Gabinetto quale suo delegato, ed agisce, negli ambiti di intervento, in piena autonomia nelle scelte operative.

L'Agenzia è dotata di autonomia gestionale ed organizzativa.

L'istituzione della Agenzia, come struttura atipica interna alla Regione, risponde all'esigenza di assicurare, con il coinvolgimento di professionalità qualificate, idonei livelli di qualità, efficacia ed efficienza dei servizi erogati. Si configura, quindi, come centro di produzione che opera come un sistema a rete tra le strutture regionali garantendo unitarietà della gestione delle attività di informazione e ufficio stampa.

Per tale ragione assolve anche alla funzione di "ufficio stampa" per le Agenzie e per gli organi tecnico-scientifici della Regione, operanti con personale regionale distaccato, presso i quali non sono presenti dipendenti con contratto giornalistico.

In coerenza con gli indirizzi politico-editoriali concordati con il Presidente, per il tramite del Capo di Gabinetto, l'Agenzia cura l'attuazione del Programma annuale di attività, assicurando il raccordo funzionale tra gli Assessorati, le Direzioni generali, gli enti del sistema regionale e, laddove necessario, gli Enti Locali.

**Articolo 2. Ambito di intervento**

Sono demandate all'Agenzia le funzioni di promozione istituzionale relative al Presidente, agli Assessori, e alle strutture tecniche della Giunta, alle Agenzie e agli organi

tecnico-scientifici di cui all'art. 1, nonché le attività di supporto informativo rivolto al sistema regionale dei media e le attività informative rivolte alla collettività regionale.

Tali funzioni vengono espletate secondo quanto definito negli atti di organizzazione.

### **Articolo 3. La funzione di programmazione e coordinamento.**

#### **Forme di indirizzo e controllo sull'attività dell'Agenzia**

La funzione di programmazione e coordinamento viene espletata dal Presidente della Giunta regionale, attraverso il Capo di Gabinetto, nell'ambito degli specifici indirizzi politico-editoriali e degli accordi previsti dal CNLG con il Direttore.

Il programma di attività annuale dell'Agenzia - comprensivo dell'individuazione delle relative risorse -, è predisposto dal Direttore.

La relazione annuale sull'attività svolta ed i risultati conseguiti, predisposta dal Direttore, viene presentata dal Capo di Gabinetto al Comitato di Direzione e successivamente trasmessa alla Giunta regionale per la necessaria approvazione.

## SEZIONE 2.

### DIRETTORE

### **Articolo 4. Ruolo e funzioni del Direttore**

Il Direttore è un dirigente regionale, giornalista iscritto all'albo, anche assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale.

Il Comitato di redazione deve essere informato della nomina con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno ventiquattro ore prima che il Direttore assuma l'incarico.

Il Direttore esercita le funzioni previste dal CNLG con le specificazioni di seguito indicate:

- svolge un ruolo di snodo tra l'editore e i giornalisti e, in particolare, illustra all'assemblea dei giornalisti gli indirizzi politico-editoriali concordati con il Presidente della Giunta, nella sua funzione di editore, per il

- tramite del Capo di Gabinetto;
- predispone il programma annuale di attività;
  - attua il programma delle attività ed è responsabile dei risultati dell'Agenzia;
  - organizza il lavoro interno proponendo al Capo di Gabinetto, nell'ambito del budget assegnato, eventuali assetti funzionali all'ottimale espletamento delle attività giornalistiche;
  - nell'ambito del budget assegnato, propone i fabbisogni professionali necessari;
  - fissa ed impartisce le direttive tecnico-professionali del lavoro redazionale;
  - gestisce il personale assegnato all'Agenzia con particolare riferimento a: autorizzazione assenze, decisioni in ordine alla modifica dei contratti individuali di lavoro a seguito di diverse modalità di prestazioni dell'attività lavorativa (es. telelavoro, part-time) e sottoscrizione dei relativi contratti, valutazione del personale, irrogazione delle sanzioni disciplinari, per quanto di competenza, responsabilità proprie dei dirigenti ex Dlgs. 81/2008;
  - per l'attuazione del programma annuale, affida i necessari servizi di cui all'art. 26, co. 5 L.R. 17/04, approva e gestisce i contratti di fornitura e può conferire incarichi professionali nell'ambito della programmazione della Giunta;
  - predispone la relazione annuale sull'attività svolta ed i risultati raggiunti.

#### **Articolo 5. Trattamento giuridico ed economico del Direttore**

Al Direttore dell'Agenzia è applicato il trattamento giuridico previsto dal CNLG, fatto salvo quanto diversamente previsto nel relativo contratto individuale di lavoro.

Il trattamento economico annuo del Direttore è fissato dalla Giunta regionale, secondo i parametri previsti per le retribuzioni dei direttori delle Agenzie regionali operative dalla delibera della Giunta regionale del 28.11.2005 n.1914 e ss.mm.ii.

Il trattamento economico fissato nel contratto individuale di lavoro è omnicomprensivo, remunerando tutte le funzioni e i

compiti affidati e comprendendo qualsiasi altro compenso di natura retributiva prevista dal CNLG.

In caso di trasferte si applica la disciplina prevista per i dirigenti regionali.

### SEZIONE 3. PERSONALE DELL'AGENZIA

#### **Articolo 6. Acquisizione del personale**

L'Agenzia opera con il personale assegnatole secondo le modalità previste per il personale delle strutture speciali della Giunta regionale, ai sensi degli articoli 3 (Individuazione del personale) e 4 (Procedura di assegnazione del personale) dell'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1929 del 19 dicembre 2011 e ss.mm..

Al personale con funzioni giornalistiche si applica, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 17/2004, lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal CNLG per quanto compatibile con le disposizioni in materia di pubblico impiego alle dipendenze della Regione Emilia-Romagna. Al restante personale assegnato all'Agenzia si applica il CCNL del comparto "Regioni-Autonomie Locali", per quanto compatibile con la natura speciale della struttura.

Il personale, sia giornalistico che amministrativo, oltre che appartenere agli organici regionali o provenire in comando da altra amministrazione, può essere assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale, in possesso almeno dei requisiti elencati all'art. 5 dell'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1929 del 19 dicembre 2011.

Non si applica pertanto quanto previsto all'art. 3 del CNLG in materia di contratto a termine.

Al personale giornalistico, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, all'atto della assegnazione all'Agenzia, e per tutta la durata della assegnazione stessa, viene applicato l'ordinamento professionale previsto dal CNLG, con l'inquadramento indicato nella richiesta di assegnazione.

L'assegnazione all'Agenzia del personale con funzioni giornalistiche comporta la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro, secondo lo schema inserito alla sezione 6 del presente atto.

Il trattamento dei dipendenti iscritti nell'albo dei pubblicisti avrà a riferimento quello riservato ai giornalisti professionisti, con le specifiche previste dall'art.36 del CNLG.

#### **Articolo 7. Tabella di equiparazione**

A fini di valutazione dei titoli nell'ambito di progressioni di carriera o di concorsi pubblici, si individua la seguente Tabella di equiparazione degli ordinamenti professionali:

<b>Qualifica CNLG</b>	<b>Categoria/Qualifica CCNL Regioni-Autonomie Locali</b>
Redattore di prima nomina	Categoria D, posizione economica iniziale D1
Redattore ordinario (oltre 30 mesi di anzianità-ordinamento CNLG) Vice-Caposervizio/Redattore esperto	Categoria D, posizione economica iniziale D3
Caposervizio/Redattore senior Vice-Caporedattore	Categoria D, Titolare di Posizione Organizzativa o Alta Professionalità
Caporedattore	Dirigente

#### **Articolo 8. Dotazione di lavoro**

Per l'ottimale svolgimento della propria attività, a ogni dipendente con funzioni giornalistiche devono essere forniti i seguenti strumenti di lavoro:

- a) computer portatile con collegamento ADSL;
- b) telefono cellulare, abilitato alla trasmissione dati.

Modifiche o innovazioni tecnologiche degli strumenti potranno comportare una ridefinizione della dotazione sopra descritta da parte del datore di lavoro.

### **Articolo 9. Trattamento economico del personale**

Il trattamento economico dei dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, con funzioni giornalistiche, in sede di loro prima assegnazione all'Agenzia, è pari al trattamento economico iniziale della qualifica di inserimento.

Il trattamento economico del personale giornalistico è così articolato:

- a) trattamento minimo tabellare (maggiorato del 18% ex art. 10, indennità di agenzia) (art. 11 e allegato A CNLG);
- b) indennità di contingenza (art. 11 e allegato A CNLG);
- c) aumenti periodici di anzianità (a partire da redattore con oltre 30 mesi di anzianità) fino a un massimo di 15 scatti (art. 13 CNLG);
- d) tredicesima mensilità (art. 15 CNLG);
- e) indennità redazionale (art. 16 CNLG);
- f) eventuale assegno personale ai sensi del presente articolo;
- g) eventuale risultato/produttività (secondo i parametri della contrattazione aziendale ex art. 46 CNLG);
- h) eventuale indennità mensile compensativa dello straordinario, non inferiore al 15% della retribuzione mensile (solo per caporedattori, ai sensi dell'art. 7 CNLG);
- i) eventuale superminimo individuale.

Nel caso in cui, per il personale a tempo indeterminato proveniente dagli organici regionali o in mobilità da altre amministrazioni, il trattamento così calcolato risulti inferiore alla retribuzione in essere al momento del passaggio, così come definita dall'art. 10, comma 2 lett. c) del CCNL Regioni - Autonomie Locali stipulato del 9.5.2006, è

previsto, al fine di compensare la differenza retributiva, il riconoscimento di un assegno *ad personam*, riassorbibile da futuri miglioramenti retributivi, compresi gli scatti di anzianità e gli aumenti derivanti da progressioni di carriera.

Per l'erogazione dei buoni pasto ai giornalisti si applica la regolamentazione prevista per i lavoratori regionali.

Laddove sia prevista la copertura del servizio da parte dei giornalisti per la durata dell'intera giornata (dalle 8.00 alle 19.30), poiché non è possibile - sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 del CNLG - identificare un vero e proprio orario turnista, in deroga alla formale definizione rigida di turni di lavoro, ai giornalisti chiamati a tale servizio viene accordata la corresponsione del buono pasto secondo le regole previste per i lavoratori turnisti in Regione.

#### **Articolo 10. Superminimo individuale**

Ai giornalisti dell'Agenzia Informazione e Ufficio Stampa della Giunta regionale, può essere attribuito nell'ambito del budget assegnato un compenso economico aggiuntivo annuale, a titolo di superminimo individuale, differenziato per qualifica di appartenenza, secondo l'articolazione sotto riportata:

<b>Qualifica di inquadramento CNLG</b>	<b>Superminimo individuale annuo lordo</b>
Redattore ordinario	fino ad un max di Euro 3.000
Vice- Caposervizio	fino ad un max di Euro 4.000
Caposervizio	fino ad un max di Euro 5.000
Vice-Caporedattore	fino ad un max di Euro 15.000
Capo Redattore	fino ad un max di Euro 20.000

Il compenso annuale aggiuntivo, di cui sopra, viene attribuito a seguito della assegnazione con atto formale da parte del Direttore dell'Agenzia, di compiti di particolare responsabilità quali:

- Attività di coordinamento di attività tecniche (giornalistiche) ed organizzative;

- Responsabilità specifiche in ordine alla gestione complessiva delle attività di uffici stampa anche in relazione alla collaborazione con gli organi istituzionali dell'Ente.

Il compenso è riconosciuto previa attestazione da parte del Direttore dell'Agenzia, a conclusione di ciascun anno solare, dell'effettivo svolgimento delle attività per le quali il compenso è stato previsto, eventualmente pro-quota in relazione al numero di mesi di effettivo svolgimento.

Nel caso di passaggio a qualifica superiore di inquadramento, il superminimo individuale, relativo a compiti di responsabilità individuati nell'ambito della qualifica di precedente appartenenza, cessa di diritto; è fatta salva la possibilità di ottenere il superminimo individuale relativo alla qualifica superiore, ove ne sussistano tutti i presupposti.

#### **Articolo 11. Incarichi e progressioni di carriera**

Il conferimento di aumenti individuali o di indennità legate a particolari incarichi o risultati, spetta al Direttore. Le decisioni relative a eventuale conferimento al giornalista di un incarico afferente qualifica superiore del CNLG, spettano invece, su proposta del Direttore al Presidente della Giunta regionale, quale titolare dell'organo politico di riferimento della struttura speciale.

Il conferimento di incarichi o l'assegnazione di compiti afferenti a qualifica superiore, ai sensi di cui sopra, comportanti il temporaneo riconoscimento di una retribuzione superiore, non può comportare definitive modifiche di inquadramento considerabili in sede di rientro nella struttura ordinaria della Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio previsto all'art. 52 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e in deroga a quanto previsto all'art. 2103 c.c.

Il passaggio dalla qualifica di redattore di prima nomina a quella di redattore ordinario avviene automaticamente decorsi i 30 mesi di anzianità.

Il superamento dell'esame professionale da parte del dipendente iscritto nell'elenco dei pubblicisti comporta, ai sensi dell'art. 36 del CNLG, il mantenimento della qualifica e del trattamento precedentemente riconosciutogli.

## **Articolo 12. Trattamento giuridico**

Le funzioni relative all'organizzazione del lavoro sono demandate al Direttore.

Il rapporto di lavoro è regolato secondo il CNLG, salvo quanto diversamente previsto oppure meglio dettagliato nel presente atto, con riferimento ai seguenti istituti giuridici:

### a) Orario di lavoro

L'orario ordinario di lavoro del personale con funzioni giornalistiche - di qualifica inferiore a quella di Caporedattore - è di 36 ore settimanali. I giornalisti con funzioni di Caporedattore - equiparati ai dirigenti della Regione - assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato alla propria responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, con obbligo di utilizzo dei mezzi di rilevazione in uso per il restante personale dirigenziale regionale.

### b) Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è regolato secondo quanto previsto dall'art. 7 del CNLG: il giornalista, di norma, non può superare le 22 ore mensili o, complessivamente, le 264 ore annuali di lavoro straordinario.

Le ore di straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore che stabilisce anche, su proposta del giornalista interessato, l'opzione fra liquidazione o recupero.

Le ore straordinarie sono recuperabili - previa autorizzazione - a giornata intera qualora venga maturato un numero di ore pari ad almeno 7.12; tali giornate devono essere utilizzate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla maturazione.

In relazione ai principi di limitazione della spesa per il personale vigenti nell'Ente Regione, è introdotta una limitazione economica al lavoro straordinario equiparata a quella dei dipendenti regionali di comparto. Le ore di lavoro straordinario autorizzabili a liquidazione al personale giornalista non possono superare le 48 ore annuali di media pro capite. Ad esse potranno sommarsi ulteriori 36 ore in media pro capite autorizzabili esclusivamente a recupero.

A decorrere dal 01/01/2011 l'indennità compensativa di cui all'art. 7 del CNLG corrisposta al personale inquadrato nella qualifica di capo redattore assorbe il compenso per la prestazione di lavoro straordinario.

c) Lavoro notturno, domenicale e festivo infrasettimanale.

- *Lavoro notturno*

In considerazione della peculiarità del lavoro giornalistico in Regione, si considera lavoro notturno quello che termina dopo le ore 21.00.

Ne consegue che la prestazione lavorativa notturna effettuata nella fascia 21.00 - 6.00, all'interno di una giornata o a cavallo di due giornate di durata pari almeno a 1 ora comporta il riconoscimento di una maggiorazione del 16% calcolata su un 1/26 del minimo dello stipendio mensile della categoria di appartenenza aumentato dell'indennità di contingenza.

- *Lavoro domenicale*

La prestazione lavorativa effettuata nella giornata di domenica dà luogo, in alternativa a:

- pagamento di un ulteriore 1/26 della retribuzione mensile maggiorato del 55%, in aggiunta alla paga base (cioè un ventiseiesimo della retribuzione mensile);

oppure

- maggiorazione del 55% e riposo compensativo (in aggiunta a quello derivante dalla settimana corta).

- *Lavoro in giornata festiva infrasettimanale*

In caso di prestazione lavorativa in giornata festiva si applica il compenso previsto all'art. 19 del CNLG. Nelle giornate festive del 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre la richiesta di prestazione lavorativa deve essere motivata da ragioni particolarmente rilevanti, tali da giustificare il rilevante compenso aggiuntivo previsto dall'art. 19 CNLG.

Resta esclusa la possibilità di recupero delle ore lavorate.

d) Lavoro fuori sede

Considerata la dotazione tecnica fornita a ciascun giornalista in organico, si estendono le possibilità

lavorative anche a situazioni ed orari non documentabili attraverso il cartellino marcatempo.

Tale tipo di attività, debitamente motivata, sarà considerata lavoro fuori-sede e dovrà essere autorizzata dal Direttore.

e) Trasferte

Per le trasferte in territorio nazionale ed estero si applicano le norme previste per il personale del comparto e dirigente dell'ente Regione.

Il giornalista in trasferta di domenica o in una giornata festiva per l'intera giornata senza svolgimento di attività lavorativa ha diritto ad una giornata di riposo compensativo.

Al giornalista che trascorra la giornata di domenica o festiva in viaggio per recarsi nella località di trasferta o per rientrare dalla stessa, è riconosciuto un riposo compensativo equivalente alle ore di viaggio effettuate, nel limite massimo pari alla giornata lavorativa standard (7 ore e 12 minuti per giornalisti a tempo pieno).

f) Assenze temporanee (Ferie-congedi-permessi e aspettative)

In materia di assenze temporanee (permessi, aspettative) dal servizio del personale giornalista si applicano le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 del CNLG, fatto salvo quanto qui di seguito diversamente precisato.

- *Ferie*

L'anzianità da computare per il calcolo delle ferie di cui il giornalista ha diritto è l'anzianità complessiva, a tempo determinato o indeterminato senza soluzione di continuità, presso la Regione Emilia-Romagna.

Le ferie sono fruite di norma entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione. Possono essere prorogate al mese di aprile o di giugno dell'anno successivo a quello di maturazione a fronte, rispettivamente, di motivate esigenze di carattere personale o di indifferibili esigenze di servizio.

Il pagamento di ferie non godute può avvenire unicamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

- *Congedi parentali*

Si applicano, su questo tema, le norme previste per i collaboratori della Regione Emilia-Romagna.

- *Congedi per gravi motivi familiari*

Si applica anche ai giornalisti la disciplina prevista per i collaboratori regionali in tema di congedi per gravi e documentati motivi familiari, secondo quanto stabilito dalla legge 53/2000.

g) Malattia

A integrazione di quanto previsto dall'art. 25 CNLG, si applica anche ai giornalisti la disciplina prevista per i collaboratori regionali in tema di assenza per malattia di una giornata.

Si applica altresì anche ai giornalisti la disciplina prevista per i collaboratori regionali in tema di assenza per gravi malattie (assenze dovute a giorni di ricovero ospedaliero o in day hospital o per effettuare terapie nel caso in cui il collaboratore sia affetto da patologie gravi che richiedano terapie salvavita).

Ai giornalisti si applicano inoltre le disposizioni in materia di assenze per malattia e obbligo di invio di visita fiscale, di cui all'art. 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, e ss.mm.ii.

h) Aggiornamento e formazione

In seguito ai provvedimenti messi in atto a livello nazionale per il contenimento della spesa, le risorse destinate alla formazione del personale giornalista saranno calcolate sulla base della medesima percentuale della massa salariale prevista per il personale dell'Ente.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Direttore dell'Agenzia programma, per l'anno successivo, con il coinvolgimento dei redattori, la partecipazione dei giornalisti a corsi di aggiornamento professionale presso istituti di formazione, università pubbliche e private, scuole di specializzazione, redazioni giornalistiche.

La partecipazione individuale a percorsi formativi gestiti da soggetti terzi o l'acquisto di materiale didattico può essere autorizzata dal Direttore nell'ambito del budget di cui sopra.

Il materiale didattico acquistato resta a disposizione di tutto il personale giornalista.

Per quanto riguarda il diritto allo studio, per i giornalisti valgono le norme relative al personale regionale, fatto salvo il soddisfacimento delle domande del personale del comparto.

i) Mobilità aziendale

Ai giornalisti si applica la regolamentazione prevista per i dipendenti regionali per l'accesso agli interventi diretti a favorire l'accessibilità delle sedi regionali attraverso modalità di trasporto meno inquinanti (contributo aziendale per la riduzione del costo degli abbonamenti al trasporto pubblico; assegnazione posti auto aziendali).

l) Flessibilità (Telelavoro e Part-time)

Ai giornalisti si applica la normativa regionale in materia di telelavoro.

Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal d.lgs. n. 61/2000 e dall'art. 3 del CNLG a cui si rinvia.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere ammesso per articolazioni orarie non inferiori al 50% della prestazione lavorativa.

Le articolazioni orarie ammissibili sono le medesime stabilite per il personale del comparto, ferma restando una prestazione minima pari al 50% della prestazione lavorativa a tempo pieno.

La distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno può essere soggetta a revisione da parte del Direttore, in accordo con il giornalista interessato, qualora si determinino specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative.

**ART. 13 - Trattamento di quiescenza e previdenza**

Per quanto riguarda i trattamenti di previdenza, di assistenza anche di natura sanitaria e il trattamento assicurativo per infortunio si fa rinvio alla normativa del CNLG e alla legislazione vigente. Per quanto riguarda il trattamento di fine servizio o di fine rapporto, trovano applicazione le direttive impartite da INPDAP ed INPGI con circolare congiunta n. 9 del 9 febbraio 2004. In base alle

indicazioni dell'art. 1, comma 6 del DPCM 20 dicembre 1999, che rinvia all'art. 4 dell' "Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici" del 29 luglio 1999, per i soli giornalisti iscritti al "Trattamento di fine rapporto gestito da "INPS - Gestione ex INPDAP", sugli importi delle ulteriori voci retributive riconosciute utili ai fini del "Trattamento di fine rapporto" dal CNLG, rispetto a quanto previsto dall'art. 11 della L. 8 marzo 1968, n. 152, la Regione Emilia Romagna versa ad INPS - Gestione ex INPDAP il contributo pari al 6,91% .

In base alla Nota operativa 11 marzo 2004, n. 7, emanata da INPDAP ad integrazione della circolare n. 9 del 9 febbraio 2004, per i giornalisti dipendenti da amministrazioni pubbliche continua a sussistere l'obbligo di iscrizione alla "Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali".

L'iscrizione alla previdenza complementare, disciplinata dal punto 6 dell'accordo 4 giugno 1998 (allegato I del CNLG) e dalle norme statutarie del "Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani", è consentita soltanto ai giornalisti iscritti al "Trattamento di fine rapporto INPS - Gestione ex INPDAP". Il conferimento del "Trattamento di fine rapporto" al Fondo pensione complementare previsto nell'allegato I del CNLG, nella misura stabilita dall'art. 49 del medesimo contratto e dallo Statuto del Fondo pensione, è effettuato a cura di INPS - Gestione ex INPDAP, in base alle modalità operative e procedurali riguardanti entrambi gli Istituti previdenziali.

E' fatta salva ogni futura norma statutale in materia.

#### **Art. 14. Incompatibilità**

A tutti i dipendenti assegnati all'Agenzia, compresi quelli con funzione giornalistica, si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi di cui all'art. 19 della l.r. 26.11.2001, n.43, e relativi atti applicativi (Delibera di Giunta regionale n. 52/2002 "Direttiva in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti regionali allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti in attuazione dell'art. 19 L.R. n. 43/2001", ss.mm.ii.), salvo quanto sotto precisato.

I dipendenti con funzioni giornalistiche possono svolgere anche singole attività riconducibili all'esercizio della libera professione di giornalista, previa autorizzazione del Direttore dell'Agenzia, secondo le modalità, i criteri e la procedura di cui alla citata deliberazione n. 52/2002, derogando per questa sola attività al divieto di esercizio di attività professionale.

#### **Articolo 15. Assegnazione ad altra funzione non giornalistica**

Come stabilito al comma 4 dell'art. 26 della L.R. 17/2004, nel caso di assegnazione ad altra funzione non giornalistica, il rapporto di lavoro del personale interessato sarà disciplinato dal CCNL Regioni - Autonomie locali. L'Ente riallocherà tali dipendenti nella propria struttura seguendo i principi della efficienza organizzativa valorizzando nel nuovo contesto la professionalità acquisita dal collaboratore tramite l'esperienza lavorativa e i percorsi formativi.

Il personale assunto a tempo indeterminato sarà inserito nella categoria e posizione economica di riferimento mantenuta indisponibile all'atto del passaggio al CNLG o, per i nuovi assunti, al momento dell'assunzione. Alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo si provvederà attraverso assegno personale. L'importo di tale assegno sarà ridotto dai futuri aumenti derivanti da modifiche del trattamento economico previsto per la posizione economica di inserimento del dipendente dal CCNL Regione-Autonomie Locali o da futuri miglioramenti economici a qualunque titolo conseguiti. Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo della Regione disciplinerà criteri e modalità di assorbimento, nell'importo di tale assegno, degli importi relativi ai diversi istituti demandati alla contrattazione decentrata.

#### **Articolo 16. Responsabilità disciplinare**

Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni, che regola la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei Consigli dell'Ordine, il giornalista inserito nel contesto organizzativo della Regione Emilia-Romagna come lavoratore subordinato, è tenuto al rispetto:

a) degli obblighi inerenti il proprio rapporto di lavoro giornalistico, secondo quanto disciplinato dalla contrattazione nazionale e aziendale, dal presente atto e dalle norme di legge che comportano obblighi per tutti i dipendenti regionali (in particolare: artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.; disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dell'ambiente di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.; disposizioni in ordine alle assenze dal servizio e visite fiscali);

b) dei codici deontologici che regolano la professione giornalistica, con particolare riferimento alla "Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa" approvata dal Consiglio nazionale Odg nel novembre 2011.

c) del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (D.M. 28.11.2000) e del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna.

In presenza di violazioni dei predetti obblighi la Regione Emilia-Romagna avvia il procedimento disciplinare, secondo le modalità e nel rispetto delle procedure previste per il restante personale dipendente, con le seguenti precisazioni:

- le sanzioni disciplinari conservative al personale giornalistico di qualifica inferiore a quella di Caporedattore sono applicate dal Direttore dell'Agenzia;
- la sanzione disciplinare espulsiva (licenziamento) relativa a tutto il personale giornalistico e quelle conservative per il personale con qualifica almeno pari a quella di Caporedattore sono applicate dal Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) della Regione Emilia-Romagna, sentito il direttore giornalista.

Le sanzioni applicate sono quelle individuate dal CNLG (Rimprovero verbale; Rimprovero scritto; Multa; Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni, Licenziamento), per le infrazioni disciplinari correlate ivi previste.

Il licenziamento, che può avvenire, ai sensi della L. 15 luglio 1966, n. 604, per giustificato motivo, con preavviso oppure per giusta causa, senza preavviso, è disposto dall'UPD a fronte dei medesimi comportamenti o fatti che lo determinano per il restante personale regionale (CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali per il personale con qualifica inferiore a quella di Caporedattore; CCNL della

relativa area della dirigenza, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per il personale con qualifica pari o superiore a quella di Caporedattore) e per violazione dell'art. 8 del CNLG, come applicato nell'Amministrazione regionale.

Ai fini della determinazione delle infrazioni che determinano la sanzione espulsiva, per il personale a tempo indeterminato, si tiene conto - se non corrispondente - dell'effettivo inquadramento negli organici regionali o in quelli di altre Pubbliche Amministrazioni.

Il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale è disciplinato ai sensi dell'art.55-ter del D.Lgs. 165/2001; la sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale è disposta, al verificarsi dei presupposti di legge, dal direttore generale competente in materia di personale, secondo la disciplina prevista per il restante personale regionale.

Al personale non giornalista assegnato all'Agenzia si applicano le disposizioni del Codice disciplinare del Contratto collettivo di lavoro del comparto "Regioni e Autonomie locali".

#### SEZIONE 4

#### RELAZIONI SINDACALI

##### **Articolo 17. Comitato di redazione**

Per i compiti di tutela dei diritti morali e materiali spettanti ai giornalisti ai sensi di legge e del contratto collettivo di lavoro dei giornalisti, è istituito presso l'Agenzia informazione comunicazione il "Comitato di Redazione" così come stabilito e regolato dall'art. 34 del CNLG.

##### **Articolo 18. Garanzie sindacali**

I componenti del "Comitato di redazione", fino ad un anno dopo la cessazione del loro incarico, non possono essere licenziati o trasferiti, in difetto di loro consenso, senza il nulla osta dell'Associazione regionale di stampa.

La Regione, in quanto espressamente delegata per iscritto dai singoli giornalisti, tratterà sulla retribuzione mensile dei

medesimi le quote sindacali destinate alle Associazioni regionali di stampa, nell'importo dalle stesse notificato. La Regione verserà alle Associazioni destinatarie alla fine di ciascun mese le quote trattenute.

La Regione inoltre, in quanto espressamente delegata per iscritto dai singoli giornalisti, tratterrà sulla retribuzione mensile dei medesimi l'aliquota dello 0,30% a titolo di quota di servizio per assistenza contrattuale a favore delle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti e cioè la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e le Associazioni regionali di stampa; questa trattenuta sarà versata dalla Regione alla CASAGIT.

### **Articolo 19. Contrattazione aziendale.**

La contrattazione aziendale per il personale giornalistico è unica per l'Ente Regione, non è sovrapponibile nelle materie, per il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, con quella di livello nazionale.

La contrattazione aziendale per il personale giornalistico avviene nelle materie riservate a tale livello di contrattazione dal CNLG, compatibili con l'esercizio delle funzioni presso una pubblica amministrazione, e precisamente :

- a) le erogazioni economiche, non ripetitive di quelle previste dal livello nazionale, correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali finalizzati a incrementi di produttività, di qualità, di sviluppo delle professionalità (art. 46 CNLG);
- b) la regolamentazione di dettaglio dei piani di formazione e aggiornamento del personale giornalistico (art. 45 CNLG);

La delegazione trattante di parte pubblica, che è unica per l'Ente Regione, è formata da:

- Direttore generale a "Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica", che la presiede;
- Direttore generale a "Assemblea Legislativa";
- Direttori: di Agenzia di informazione e comunicazione e Servizio informazione e comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa.

La delegazione trattante di cui sopra può avvalersi, per gli aspetti tecnici, di dirigenti e funzionari della Regione con

competenze in materia di gestione degli istituti giuridici ed economici del personale.

I contratti collettivi aziendali hanno di norma durata quadriennale. La negoziazione è avviata entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. L'ipotesi di accordo deve essere approvata con delibera della Giunta regionale, previo controllo del rispetto dei vincoli di budget di cui all'art. 22 e il parere positivo dei Direttori generali competenti in materia di personale. L'accordo definitivo è sottoscritto solo a seguito di intervenuta autorizzazione della Giunta regionale.

Il Direttore dell'Agenzia adempie agli obblighi informativi e di consultazione previsti dall'art. 34 del CNLG.

All' adeguamento di istituti giuridici o economici, contemplati ed espressamente disciplinati dal CNLG per esigenze di contestualizzazione alla realtà organizzativa della Regione Emilia-Romagna, si provvede con delibera della Giunta regionale, previa concertazione con il Comitato di Redazione.

La procedura può essere avviata dietro richiesta scritta dei rappresentanti dei giornalisti oppure su proposta scritta della delegazione trattante come sopra costituita. Nella procedura di concertazione, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica può delegare, in rappresentanza della Regione, i dirigenti responsabili del personale dei due organici.

Il primo incontro deve essere fissato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte dei rappresentanti dei giornalisti oppure dalla data di deposito della proposta di parte datoriale.

La concertazione si svolge in appositi incontri e si conclude entro il termine massimo di trenta giorni, a decorrere dalla data del primo incontro; del suo esito è redatto verbale.

#### **Articolo 20. Rappresentante per la sicurezza.**

Il rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 47 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 50 dell'indicato decreto legislativo, rappresenta i giornalisti dipendenti per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

Il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato, nel loro ambito, dai rappresentanti sindacali, concordemente tra "Comitato di redazione" dell'Agenzia e "Fiduciario di redazione" dell'Assemblea legislativa.

In caso di dimissioni del "Comitato di redazione" e/o del Fiduciario di redazione dell'Assemblea, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino al rinnovo dei rappresentanti sindacali.

In caso di dimissioni dall'incarico di rappresentante per la sicurezza subentra nell'incarico il rappresentante sindacale con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale.

Il verbale contenente il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere trasmesso a cura del "Comitato di redazione", in accordo con il Fiduciario di redazione dell'Assemblea legislativa, al datore di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 della Regione Emilia-Romagna (direttore generale "Organizzazione. Personale. Sistemi informativi e Telematica").

Al rappresentante per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.lgs n. 81/2008, 40 ore annue di permessi retribuiti; per l'espletamento degli adempimenti previsti dalle lettere a), b), c), d), i) ed l) dell'art. 50 del Dlgs n. 81/2008, non viene utilizzato il predetto monte ore.

#### **Articolo 21. Personale amministrativo**

Al personale amministrativo si applicano, per quanto compatibile con l'inserimento in una struttura speciale, i contratti collettivi e le relazioni sindacali del comparto "Regioni e Autonomie locali".

### SEZIONE 5

#### SPESA PER IL FUNZIONAMENTO

#### **Articolo 22. Budget per il personale dell'Agenzia**

Nell'ambito del budget per la gestione delle risorse umane del Gabinetto del Presidente della Giunta, viene fissato uno specifico budget per gli oneri relativi al personale dell'Agenzia, amministrativo e giornalistico.

Il budget del personale giornalistico include il costo relativo al Direttore dell'Agenzia ed è gestito secondo le modalità ordinarie riferite ai costi standard.

Per gli anni 2011-2014, i costi complessivi, calcolati tenuto conto dei costi unitari al 31.12.2010, sono articolati come segue:

<b>Personale amministrativo</b>	<b>Personale giornalistico</b>
<p>1. Costi annuali standard aggiornati.</p> <p>Costi relativi al personale presente al 31/12/2010</p> <p>Euro <b>492.067</b></p> <p>di cui</p> <p>1.b Euro <b>116.409</b></p> <p>derivanti dall'applicazione dell'emolumento unico, ad esclusione della quota relativa all'incarico di Posizione organizzativa, e dall'assunzione di personale ex art.63 dello Statuto</p>	<p>2a.Costi annuali fissi e lordi (<i>minimo tabellare- indennità di contingenza, indennità redazionale, scatti d'anzianità congelati al 31/12/2010, tredicesima mensilità, assegni personali perequativi, indennità d'agenzia</i>) Euro <b>1.547.144</b></p> <p>2b.Costi annuali variabili e lordi (<i>superminimo individuale e incentivi economici ex art. 46 CNLG, indennità compensativa annua, oltre ai costi variabili per lavoro straordinario, notturno e festivo</i>)</p> <p>Euro <b>213.594</b></p> <p><i>Costi relativi a festività riconosciute dal CNLG ma non dal contratto Regioni ed Autonomie locali, in coincidenza delle quali si applica una maggiorazione retributiva, pari nel 2010 a</i></p> <p>Euro <b>27.876.</b></p>

Il Direttore è responsabile della gestione dell'importo indicato al punto 2.b relativo a: indennità compensativa, superminimo, incentivi e straordinari giornalisti da considerarsi al lordo degli oneri riflessi.

L'importo indicato al punto 1.b viene gestito con le modalità utilizzate per le strutture speciali, con la precisazione che le richieste di modifica nella

quantificazione dell'emolumento unico sono formulate dal direttore

Le risorse economiche sopra indicate saranno oggetto di revisione, in proporzione anche alle eventuali cessazioni dal servizio, in occasione della periodica riformulazione dei budget assegnati alle strutture speciali per le spese di personale.

### **Articolo 23. Incarichi professionali esterni**

All'Agenzia viene fissato annualmente un budget per il conferimento di incarichi professionali.

Il Direttore propone i fabbisogni di incarichi professionali esterni alla Giunta regionale, tramite il Capo di Gabinetto, ai sensi dell'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.

Il Direttore inoltre, nel rispetto dei limiti fissati dall'atto di programmazione della Giunta regionale, conferisce gli incarichi professionali nel rispetto dei presupposti e della procedura di cui alla delibera n. 607/2009.

### **Articolo 24. Servizi e forniture**

Il Direttore affida, nel rispetto della programmazione della Giunta, i contratti di servizi e fornitura, secondo le disposizioni di legge e regolamento.

Il Direttore sottoscrive i relativi contratti e adempie a tutti gli obblighi, anche derivanti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali.

**SEZIONE 6. Schema contratto individuale di lavoro  
giornalistico**

**SCHEMA 1- PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO  
INDETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'  
GIORNALISTICHE DI CUI ALL'ART. 26 DELLA L.R. 28.7.2004, n.  
17**

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice  
originale, fra

La Regione Emilia-Romagna, in persona di \_\_\_\_\_  
a ciò autorizzato da \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

Il/La Sig./ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il presente contratto a tempo indeterminato, in  
attuazione dell'art. 26 della L.R. 17/2004, decorre dal  
\_\_\_\_\_, e fino a diversa disciplina contrattuale.

2) QUALIFICA E ATTIVITA' ATTRIBUITE

Al/la Sig./ra \_\_\_\_\_ è attribuita la qualifica  
di \_\_\_\_\_, e quindi è tenuto allo svolgimento delle  
relative attività.

3) INCOMPATIBILITA'

Al/la Sig./ra \_\_\_\_\_, in quanto in regime di  
esclusiva con la Regione Emilia-Romagna, si applica il  
regime di incompatibilità previsto dalla deliberazione  
della Giunta regionale n. 52/2002 con le precisazioni  
definite nella deliberazione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

4) ASSEGNAZIONE E SEDE DI LAVORO

Il/La Sig./ra \_\_\_\_\_ è assegnato/a al Gabinetto del Presidente della Giunta - Agenzia Informazione e Ufficio Stampa della Giunta. La sede di lavoro è Bologna.

5) TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico annuo, secondo quanto previsto dal CNLG vigente per la qualifica di \_\_\_\_\_ è il seguente:

- Minimo tabellare	€ _____
- Indennità di contingenza	€ _____
- Indennità di agenzia	€ _____
- Tredicesima mensilità	€ _____
- Indennità redazionale e relativa aggiunta	€ _____

6) ORARIO DI LAVORO

L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.

7) CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto e nella deliberazione \_\_\_\_\_n./\_\_\_\_\_, si rinvia a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Giornalistico.

8) Il presente contratto di lavoro è esente dal bollo (DPR N. 642/72 Tabella art 25) e da registrazione (DPR n. 131/86 Tabella art. 10).

Letto, confermato, sottoscritto il \_\_\_\_\_

Regione Emilia Romagna

Il/la

Lavoratore/trice

in persona di

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**SCHEMA 2- PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 63 DELLO STATUTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' GIORNALISTICHE DI CUI ALL'ART. 26 DELLA L.R. 28.7.2004, n. 17**

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra

La Regione Emilia-Romagna, in persona di  
\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, cioè autorizzato da  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Il/La Sig./ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il presente contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, in attuazione dell'art. 26 della L.R. 17/2004, decorre dal \_\_\_\_\_ e scadrà al \_\_\_\_\_;

2) QUALIFICA E ATTIVITA' ATTRIBUITE

Al/la Sig./ra \_\_\_\_\_ è attribuita la qualifica di \_\_\_\_\_, e quindi è tenuta allo svolgimento delle relative attività;

3) INCOMPATIBILITA'

Al/la Sig./ra \_\_\_\_\_, in quanto in regime di esclusiva con la Regione Emilia-Romagna, si applica il regime di incompatibilità previsto dalla deliberazione

della Giunta regionale n. 52/2002 con le precisazioni definite nella deliberazione di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_/\_\_\_\_;

4) ASSEGNAZIONE E SEDE DI LAVORO

Il/La Sig./ra \_\_\_\_\_ è assegnata al Gabinetto del Presidente della Giunta - Agenzia Informazione e Ufficio Stampa della Giunta. La sede di lavoro è Bologna.

5) TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico annuo, secondo quanto previsto dal CNLG vigente per la qualifica \_\_\_\_\_ è il seguente:

- Minimo tabellare	€ _____
- Indennità di contingenza	€ _____
- Indennità di agenzia	€ _____
- Tredicesima mensilità	€ _____
- Indennità redazionale e relativa aggiunta	€ _____

6) ORARIO DI LAVORO

L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.

7) CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto e nella deliberazione di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_/\_\_\_\_, si rinvia a quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico.

8) Il presente contratto di lavoro è esente dal bollo (DPR N. 642/72 Tabella art 25) e da registrazione (DPR n. 131/86 Tabella art. 10).

Letto, confermato, sottoscritto il \_\_\_\_\_

Regione Emilia Romagna

Il/La Lavoratore/trice

in persona di

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Lorenzo Broccoli, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/797

data 31/05/2012

IN FEDE

Lorenzo Broccoli

omissis

---

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

---

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'